

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI CHE  
FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI O I CENTRI DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE, PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

**TRA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Direzione Amministrativa territoriale Dott.ssa Flavia Dal Bosco giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 4 del 01/03/2021 e in attuazione della determinazione dirigenziale n. 554 del 02/03/2023

**E L’ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH**

che di seguito, per brevità, verrà chiamata Affidatario, con sede legale in Via Domegliara n. 9 Ponton, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella, con codice fiscale 80015470232 e partita IVA n. 01512410232, rappresentato nella persona del suo Legale Rappresentante Cavazza Suor Teresina, nata a San Giovanni Ilarione il 30/01/1947, residente a Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) cod.fisc. CVZTSN47A70H916G autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**OGGETTO DELL’ATTO CONVENZIONALE**

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con accompagnatore di studenti disabili (di seguito anche definiti “utenti”) che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale, per l’anno scolastico 2022/2023.

**Art. 2**

**MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 819 del 8/6/2018 e n. 1033 del 17 luglio 2018 la Regione del Veneto ha approvato la riorganizzazione diretta a definire le concrete modalità per l’esercizio delle funzioni della Provincia riallocate in capo alla Regione, e approvato lo schema di convenzione di durata triennale tra la Regione e le Aziende ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi, fra i quali anche la funzione del trasporto scolastico degli studenti disabili che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale. Con DGRV n. 1094 del 09.08.2021 la Regione Veneto, al fine di garantire la continuità delle funzioni delegate in materia di servizi sociali, ha disposto il rinnovo per ulteriori due anni delle convenzioni stipulate con le Aziende ULSS come da DGRV n. 1033/2018.

All’art. 1 comma 2 della sopramenzionata convenzione è testualmente previsto che “Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate, l’Azienda ULSS provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e procede in piena autonomia gestionale e tecnica”.

Con DGRV n. 1722 del 30 dicembre 2022 la Regione Veneto ha provveduto all'assegnazione delle risorse alle Aziende ULSS per lo svolgimento delle funzioni delegate per l'anno scolastico 2022/2023 e, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 554 del 02/03/2023, si è stabilito di procedere, in continuità con il precedente anno scolastico 2021/2022, con le stesse modalità organizzative fra le quali affidamento a soggetti terzi con contratto di appalto secondo le norme della contrattualistica pubblica, del servizio di trasporto di cui al precedente art. 1.

---

### Art. 3 OBIETTIVO DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio di cui all'art. 1 della presente convenzione ha l'obiettivo di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione agli studenti disabili frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale, che non sono in grado di raggiungere autonomamente gli istituti scolastici.

### Art. 4 DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

La presente convenzione ha durata per l'anno scolastico 2022/2023 e potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dall'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, in relazione all'esigenza di quest'ultima nel rispetto della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della convenzione.

L'affidante può disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo di 180 giorni e comunque, per il periodo strettamente necessario al pervenire della nuova aggiudicazione e del passaggio di consegne tra le due imprese esecutrici.

### Art. 5 PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio svolto a favore degli utenti si concretizza nel trasporto scolastico giornaliero per l'esercizio delle funzioni della Provincia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, a favore degli studenti disabili che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale della provincia di Verona e zone limitrofe, come da tabella allegata parte integrante al presente atto.

L'Affidatario metterà a disposizione mezzi e personale autista e, per gli utenti segnalati non autosufficienti, accompagnatore O.S.S. idonei ed in regola con le norme in vigore.

### Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS 9 Scaligera comunica all'Affidatario i nominativi degli utenti per i quali si renda necessario attivare il servizio di trasporto scolastico.

Nell'ambito della propria organizzazione, l'Affidatario metterà a disposizione per effetto del presente atto convenzionale:

- a) un responsabile/referente organizzativo amministrativo, così come disposto dal seguente articolo 8 del presente atto convenzionale;

b) un numero idoneo di operatori socio sanitari, in applicazione dell'articolo 5 del presente atto convenzionale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 17.

L'Affidatario dovrà inoltre garantire:

- a) l'esperienza di lavoro nello specifico settore da parte degli operatori addetti al servizio;
- b) l'eccezionalità del turn-over del personale.

L'Affidatario si impegna al rispetto di quanto previsto da tutti gli altri articoli del presente atto convenzionale.

L'Affidatario assicurerà la continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l'Azienda ULSS 9 Scaligera.

## Art. 7

### PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'Azienda ULSS 9 Scaligera. Pertanto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale e dei mezzi impiegati per il servizio. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Affidatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte del Committente non esonera le responsabilità dell'Affidatario per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'convenzione, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori per quanto di competenza.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Affidatario dovrà assumere i lavoratori secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili, nonché di eventuali accordi collettivi territoriali.

L'impresa affidataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l'erogazione del servizio.

All'Affidatario compete, per quanto di diretta competenza, l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

#### Art. 8

#### NOMINA RESPONSABILE/REFERENTE

L'Affidatario nell'ambito della propria organizzazione individua un Responsabile/referente del servizio per lo svolgimento delle attività organizzative e amministrative del presente atto convenzionale il quale dovrà tenere, inoltre, i necessari contatti con il Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato.

Il nominativo del Responsabile/referente del servizio dovrà essere comunicato al Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario, si intendono fatte direttamente all'Affidatario titolare.

Tutto il personale dell'Affidatario dovrà essere coordinato da detto Responsabile/referente, il quale dovrà provvedere a tenere i necessari contatti con il Dirigente competente o suo delegato.

#### Art. 9

#### AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO

È competenza esclusiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.

Il mancato rispetto delle decisioni dell'Azienda ULSS 9 Scaligera costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste (art. 27) e all'eventuale risoluzione della convenzione (art. 28).

#### Art. 10

#### MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere reso, in accordo con il Dirigente competente dell'Azienda n. 9 Scaligera o suo delegato, secondo il metodo della programmazione e verifica nel rispetto di quanto previsto della presente convenzione.

Il trasporto si intende da domicilio a istituto scolastico e dall'istituto scolastico a domicilio.

Art. 11  
VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario, in accordo con il Dirigente Competente, è tenuto per le rispettive competenze a collaborare per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione e programmazione dei servizi avviati.

~~Eventuali modifiche, nel corso dell'anno scolastico, dovessero intervenire con riferimento al numero degli utenti in carico all'Affidatario, ed ai percorsi, dovranno essere espressamente autorizzate dal Dirigente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o da un suo delegato.~~

Art. 12  
VERIFICA DEI SERVIZI

Durante la vigenza contrattuale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio, con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate.

L'Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all'attività di controllo e verifica da parte dell'Azienda ULSS medesima.

Al fine di effettuare verifiche sull'andamento del Servizio in convenzione, su richiesta del dirigente competente/responsabile del servizio o suo delegato potranno essere richiesti incontri generali e/o relazioni al Responsabile/referente del servizio Affidatario.

Art. 13  
DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di documentare il servizio effettuato, l'Affidatario dispone di un sistema di fogli presenza degli assistiti, da trasmettersi in allegato alle fatture e la cui verifica, ai fini del controllo dei servizi resi, è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.

I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario.

Art. 14  
SERVIZIO ADDEBITABILE - PARAMETRO DI CALCOLO PER LA CONTABILIZZAZIONE  
DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI

Il servizio addebitabile all'Azienda ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate effettivamente prestate di trasporto a scuola per gli utenti oggetto del presente atto convenzionale segnalati dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, sulla base del calendario scolastico e per un massimo di 171 giorni.

Art. 15  
RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE

La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata, richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un metodo di lavoro che dia attuazione a quanto definito dall'ULSS 9 Scaligera per ogni singolo assistito disabile trasportato.

Art. 16  
RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario. È fatto divieto all'Affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio convenzionato oggetto del presente atto convenzionale.

---

Art. 17  
REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE E MEZZI

Gli operatori in servizio dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati a fianco di ogni qualifica professionale:

**QUALIFICA ACCOMPAGNATORE - OPERATORE SOCIO SANITARIO**

Titolo professionale: Diploma di operatore addetto all'assistenza - Operatore socio sanitario - Diploma di operatore socio sanitario, rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della LR 17/2002 o titolo equipollente.

**QUALIFICA AUTISTA**

Possesso di tutti i requisiti previsti per legge per trasporto dei propri utenti.

**MEZZI**

Idonei ed in regola sulla base della normativa in vigore per il trasporto disabili e delle norme sulla circolazione.

L'Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si dà esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà provvedere direttamente rivalendosi sugli importi fatturati, senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra l'Affidatario ed il proprio personale, l'Affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Affidatario verranno detratti dal computo mensile. L'Affidatario, in caso di sciopero, sarà comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione.

Il personale dell'Affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

In particolare l'Affidatario deve curare che il proprio personale:

- segnali subito al proprio Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;

- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano orario e di percorso dell'utente;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'Affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'Azienda ULSS 9 Scaligera in questo caso saranno impegnative per l'Affidatario.

Il servizio viene svolto presso l'Affidatario e quindi ogni onere relativo resta in carico allo stesso che dovrà inoltre mettere a disposizione tutti gli eventuali dispositivi di protezione individuale che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

#### Art. 18 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

L'Affidatario dovrà curare l'aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l'Azienda ULSS 9 Scaligera.

#### Art. 19 RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'Azienda ULSS 9 Scaligera. Pertanto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, l'atto convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione socio sanitaria di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### Art. 20 UTILIZZO DEI TIROCINANTI UTILIZZO DI VOLONTARI – VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

L'Affidatario, potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari e/o volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.

In ogni momento, L'Affidatario potrà inoltre proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto; si seguirà la procedura prevista dal presente articolo.

Resta inteso che l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari e/o volontari del servizio civile e/o tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per

eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.

I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli, anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.

Resta inteso che i volontari/volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.

---

## Art. 21 ASSICURAZIONE

L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli utenti per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

L'Affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose di questa Azienda ULSS o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda ULSS stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a € 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone servizi forniti e assistiti dall'Affidatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l'Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'Azienda ULSS 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.

Restano in capo all'Affidatario la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari/volontari del servizio civile ed ai tirocinanti.

## Art. 22 TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) facendo presente che i dati personali forniti dall'Affidatario saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale.

Il titolare del trattamento è l'Azienda ULSS 9 Scaligera mentre il responsabile del trattamento è il Direttore dell' U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla procedura.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. citato e dell' artt. 15 e segg. del RGPD. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi della normativa sulla privacy si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati da questa Azienda ULSS a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

All'atto di avvio al servizio, la ditta sarà nominata responsabile esterno del trattamento dei dati utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto del contratto. Nel trattamento di tali dati, la ditta dovrà adempiere a tutte le misure previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal RGPD, nonché a tutte le successive modifiche e/o integrazioni eventualmente introdotte nel periodo di vigenza contrattuale. La ditta dovrà inoltre adeguarsi alle politiche di sicurezza adottate dall'Azienda ULSS interessata, ancorché queste siano maggiormente impegnative rispetto alle misure minime previste dalla normativa vigente. Se tenuto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza (di seguito d.p.s.), in relazione al trattamento dei dati relativi all'esecuzione del contratto con l'Azienda ULSS interessata, la ditta dovrà produrre, prima dell'inizio delle attività, una certificazione di avvenuta adozione del d.p.s. e di avvenuta adozione di tutte le misure di sicurezza minime richieste dall'Allegato B del d.lgs. 196/2003. L'Azienda ULSS si riserva il diritto di richiedere in visione ed eventualmente richiedere di modificare il d.p.s. prodotto dall'impresa in relazione al trattamento dei dati oggetto del contratto, in qualsiasi momento della vigenza contrattuale, il Affidatario si impegna all'attuazione di tali modifiche e alla implementazione delle misure di sicurezza eventualmente discendenti da tali modifiche, con tutti gli oneri relativi a proprio carico e nei tempi indicati dall'Azienda interessata.

L'Azienda ULSS si riserva il diritto di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal d.p.s. dell'Affidatario presso i locali in cui si effettuano le attività di trattamento dei dati oggetto del contratto, ancorché queste si svolgano al di fuori dei locali dell'azienda ed l'Affidatario si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie all'espletamento di tali verifiche.

Alla cessazione della convenzione, nel caso in cui i dati trattati in esecuzione del servizio affidato non siano già in possesso dell'Azienda ULSS interessata, o lo siano solo in modo parziale, l'ente convenzionato consegnerà all'Azienda stessa, tutti i dati in proprio possesso o l'integrazione a quelli già eventualmente nella disponibilità dell'azienda, relativi al contratto scaduto, sia che questi siano su supporto cartaceo che informatico. I dati dovranno essere consegnati in versione intelligibile e, nel caso si tratti di integrazioni, in modo tale che sia possibile una facile correlazione con quelli già in possesso dell'azienda. Nel caso di dati consegnati su supporto informatico, questo dovrà essere leggibile con i comuni dispositivi informatici e con le specifiche del formato logico utilizzato per la memorizzazione dei dati. Quando i formati logici non siano di uso comune, ed in particolare quando siano utilizzati formati proprietari, l'Affidatario dovrà rendere disponibili, senza alcun onere per questa

Azienda ULSS, le procedure software applicative di lettura dei formati con i quali sono consegnati i dati, nonché gli eventuali software di base necessari; analogamente, qualora tali procedure software non siano implementabili su apparecchiature hardware disponibili presso l'Azienda ULSS interessata, la ditta dovrà fornire, senza alcun onere per l'azienda medesima, le apparecchiature hardware necessarie. Nel caso i dati siano ritenuti non più necessari all'espletamento della propria attività, l'Azienda ULSS interessata può rinunciare alla consegna dei dati da parte dell'Affidatario mediante comunicazione scritta. In seguito a verifica positiva della leggibilità dei dati trasmessi o alla rinuncia della consegna dei dati da parte dell'Affidatario, l'Azienda ULSS interessata comunicherà per iscritto all'Affidatario di procedere alla distruzione di tutti gli archivi in suo possesso, indicando il termine entro il quale effettuare tale operazione, se la conservazione di tali dati non sia prescritta al Affidatario da specifica normativa vigente.

Entro i termini previsti, l'Affidatario comunicherà all'Azienda ULSS interessata l'avvenuta distruzione dei dati in proprio possesso ovvero le motivazioni per le quali non abbia provveduto all'operazione.

A seguito della presentazione dell'offerta, questa Azienda ULSS è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dalla ditta nell'ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio: stipula di contratti e convenzioni; rispetto obblighi di legge; pagamenti; esigenze di tipo gestionale ed operativo; osservatorio prezzi; eventuale utilizzo di strumenti automatizzati

#### Art. 23 GIORNATE DI TRASPORTO

L'Affidatario, sulla base del calendario scolastico non potrà erogare un numero di giornate massimo per utente superiore a 171.

Il servizio potrà essere ridotto nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa socio-sanitaria operate dalla Regione Veneto.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di assegnare all'Affidatario nel corso della validità dell'atto convenzionale, altri servizi complementari, secondo le procedure e nei limiti stabiliti dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

È facoltà dell'Azienda ULSS 9 Scaligera altresì l'interruzione, revoca o la sospensione del servizio o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto dell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera senza che l'Affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per effetto della sopramenzionata interruzione, revoca o sospensione

#### Art. 24 FATTURAZIONE

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate, l'Affidatario deve inviare fattura mensile in conformità alla tariffa giornaliera stabilita in sede di offerta, unitamente ai fogli presenza di cui all'art. 13 del presente atto convenzionale vistati per regolarità dal Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato. L'Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in ordine alla fatturazione elettronica.

Art. 25  
LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MENSILE

L' Affidatario emette fattura mensile indicando il servizio prestato nel mese e indicando in allegato il rendiconto dettagliato per ogni utente della quota per giornata di trasporto e dei giorni di servizio effettuati, come da tabella allegata parte integrante al presente atto e successive eventuali modificazioni di cui al precedente articolo 14.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera provvede entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura come previsto al precedente art. 24 del presente atto convenzionale e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia oltre che della regolarità della fattura.

Detta fattura dovrà essere vistata dal Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.

L'eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione del contratto dell'Affidatario, il quale e' tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.

Questa Azienda ULSS 9 Scaligera potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Affidatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 26  
SPESE CONTRATTUALI

Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione resta in carico all'Affidatario.

Art. 27  
INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora l'Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall'atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell'Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all'Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale:

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell'Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=.

Il Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Scaligera deciderà sull'applicazione della penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Affidatario a mezzo di raccomandata r.r. o P.E.C..

L'Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Affidatario.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell'atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.

#### Art. 28 RISOLUZIONE/RECESSO DALLA CONVENZIONE

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell'Affidatario l'Azienda ULSS 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 27 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'Affidatario.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l'Azienda ULSS 9 Scaligera avrà, la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione a spese dell'Affidatario, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, ove l'Affidatario, non ottemperi agli obblighi assunti.

Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, l'atto convenzionale potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Amministrazione, con conseguente addebito dei danni all'Affidatario.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda ULSS 9 Scaligera il diritto di affidare il servizio a terzi, in danno all'impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l'Azienda ULSS 9 Scaligera dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Oltre all'ipotesi di risoluzione per inadempimento, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà decidere la risoluzione dalla convenzione, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e motivata trasmessa all'Affidatario, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti sopravvenuti rendessero impossibile la continuazione del rapporto contrattuale, senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte dell'Affidatario medesimo.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione della convenzione.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione col solo obbligo da parte della stessa Azienda ULSS 9 Scaligera di tenere indenne l'Affidatario delle spese sostenute.

#### Art. 29 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta Affidataria dell'convenzione dovrà costituire - presso questa Azienda ULSS 9 Scaligera - un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii..

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, ~~dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all'Affidatario e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione dell'convenzione.~~ Resta salvo il diritto dell' Azienda ULSS 9 Scaligera di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l' Azienda ULSS 9 Scaligera interessata si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi:

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

IT 97 - E - 05034- 11751 - 000000123973

Il codice SWIFT/BIC che dovrà essere utilizzato, unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall'estero è il seguente: BAPPIT21011.

La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al punto 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell'esecuzione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per le Ditte affidatarie in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso, la Ditta Concorrente deve specificare, in sede di presentazione della documentazione, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione.

La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della fornitura, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

#### Art. 30

#### DIVIETO DI SUBAPPALTO

**È fatto divieto all' Affidatario di cedere o subappaltare, il Servizio, pena l'immediata**

risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l' Affidatario risponderà verso l' Azienda ULSS 9 Scaligera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dall'Affidatario subappaltatore.

#### Art. 31

### FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Affidatario, questa Azienda ULSS 9 Scaligera, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione della Convenzione, a danno dell'Affidatario in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuovo Affidatario subentrato.

In caso di fallimento dell' Affidatario o di ammissione dello stesso a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di rivalersi sulla cauzione e sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del Codice Civile.

#### Art. 32

### FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale il foro competente è quello di Verona.

#### Art. 33

### ADEMPIMENTI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario si impegna altresì a collaborare con l'Azienda ULSS 9 Scaligera per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale e dell'insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

#### Art. 34

### TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

In base alle tariffe deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, l'Affidatario non dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per l'importo di seguito indicato, con riferimento al seguente codice CIG:

Convenzione	Importo convenzione	Numero CIG	Contributo dovuto
ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH	€ -----	ZE13914879	0,00

Al fine accedere ai pagamenti relativi al presente convenzione l'Affidatario dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.

L'Affidatario dovrà comunicare all'Azienda ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente convenzione si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il CIG relativo alla presente convenzione è ZE13914879.

#### Art.35 DURC

L'Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l'Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

#### Art. 36 AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione alla presente procedura può soddisfare la richiesta relativa al possesso di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.. Qualora intendesse procedere in tal senso dovrà fornire le dichiarazioni e/o i documenti previsti dal suddetto art. 89.

#### Art. 37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 209, punto 2, del D.Lgs. 50/16 si precisa che il contratto non prevederà la clausola compromissoria per il ricorso all'arbitrato, pertanto, non sarà ammesso il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipulazione del

contratto stesso. È vietato in ogni caso il compromesso.

Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'Affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dalla presente convenzione.

Tutte le riserve che l'Affidatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'amministrazione aziendale e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

~~Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.~~

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'Affidatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### Art. 38

#### RISERVA DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

L'Azienda ULSS n. 9 Scaligera si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con altre modalità consentite dalla legge.

Qualora, a seguito delle suddette verifiche l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera accerti che il soggetto affidatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione scritta al soggetto affidatario ed assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

#### Art. 39

#### SICUREZZA SUL LAVORO

Non è prevista, per la presente convenzione, la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), pertanto, i costi per rischi da interferenza sono da considerarsi pari a zero. Si informa, comunque, che i conducenti degli automezzi dovranno attenersi al rispetto della segnaletica stradale esposta, ai regolamenti interni riguardanti la circolazione e sosta, nonché, più in generale, ad una condotta di guida rispettosa delle norme previste per la circolazione stradale.

Inoltre, il personale dell'affidatario che accede negli spazi di questa Azienda ULSS n. 9 Scaligera e ne utilizza le installazioni, oltre a doversi coordinare con i responsabili delle aziende stesse, dovrà attenersi sempre e comunque agli avvisi ed alla segnaletica di divieto e prescrizione esposti, nonché rispettare i regolamenti, le procedure e le norme comportamentali stabiliti e rivolti anche al personale esterno, inclusa l'esibizione del cartellino identificativo personale.

Relativamente alla sicurezza dei lavoratori, l'Affidatario dovrà prima dell'inizio del servizio in oggetto, dare comunicazione dell'eventuale adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e dell'avvenuta formazione dei lavoratori sui rischi specifici.



# TABELLA UTENTI TRASPORTATI

(DI CUI ALL'ART. 5 DELLA PRESENTE CONVENZIONE)

N.	Comune_Residenza_Allievo	Indirizzo_Residenza_Allievo	Sede Istituto	Indirizzo_Istituto	GIORNI
1	SONA	VIA ALBARELLO DI MEZZO	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
2	VERONA	VIA ALBERE	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
3	MALCESINE	VIA NAVENE VECCHIA	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
4	PESCANTINA	VIA DOTT. F. GIRELLI	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
5	SAN PIETRO IN CARIANO	VIA ENRICO FERMI	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
6	CAPRINO VERONESE	VIA CARRARA	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
7	NOGAROLE ROCCA	VIA SAN BIAGIO	MOZZECANE	Via Duca degli Abruzzi, 5	171
8	SOMMACAMPAGNA	VIA COA	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
9	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VIA PEZZE	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
10	MALCESINE	VIA PANORAMICA 34	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
11	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VIA JAGO DALL'ORA	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
12	ISOLA DELLA SCALA	VIA SELESETTO	MOZZECANE	Via Duca degli Abruzzi, 5	171
13	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VIA ALESSANDRO MANZONI	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
14	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VIA CA PALETTA	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
15	PESCANTINA	VIA ZENATI	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
16	BUSSOLENGO	VIA MURICI	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
17	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VIA CASE SPARSE VAIOI	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
18	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VIA G.ALBERTINI 43	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
19	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VIA STEGAGNO	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
20	CAPRINO VERONESE	LOC. SPIAZZI COLIEL	S.PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171